

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Avviso ai litiganti

Collaboratori non occasionali. L'autonoma organizzazione ci cova

15 Novembre 2010

Una sua assenza va comunque sempre provata dal contribuente che richiede il rimborso dell'Irap versata. La Corte conferma le sue linee guida

SINTESI: Il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (*ex plurimis*, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Sentenza n. 21563 del 20 ottobre 2010 (udienza del 30 aprile 2010)

Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Merone, Rel. Greco

Irap - Autonoma organizzazione - Prova a carico del contribuente - Collaborazioni non occasionali di terzi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/collaboratori-non-occasionali-lautonoma-organizzazione-ci-cova>